



# Il Presidente della Repubblica

- VISTO l'atto pubblico 5 ottobre 1965, n.15611 di repertorio, a rogito dott. Rolando MUNARI, notaio in Rovereto, col quale è stata costituita, con sede in detta città, la fondazione denominata "Opera Campana dei Caduti", avente per scopo preminente la manutenzione della monumentale campana "Maria Dolens", per assicurare onoranze, con giornali e rintocchi, ai caduti di tutte le guerre;
- VISTA la domanda in data 4 dicembre 1965, con la quale il legale rappresentante della predetta fondazione ha chiesto che sia conferita la personalità giuridica alla fondazione stessa;
- VISTO l'articolo 12 del Codice civile;
- UDITO il parere del Consiglio di Stato;
- SULLA PROPOSTA del Ministro per la Difesa;

D E C R E T A :

## Articolo 1

E' conferita la personalità giuridica alla fondazione denominata "Opera Campana dei Caduti", di cui alle premesse.

Essa ha sede in Rovereto ed è sottoposta alla vigilanza del Ministero della Difesa.

## Articolo 2

E' approvato l'annesso statuto della predetta fondazione, composto di 16 articoli e vistato dal Ministro per la Difesa.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a ROMA Addì 18 GENNAIO 1968

Visto: il Guardasigilli: REALE  
Registrato alla Corte dei conti,  
addì, 13 marzo 1968  
Atti del Governo, registro n.218,  
foglio n.5- Greco

Art. 1

Auspice il retaggio morale e spirituale di Don Antonio Rossaro, ideatore e realizzatore della campana dei Caduti di Rovereto denominata "Maria Dolens" ed ispirandosi ai principi fondamentali espressi anche dalla "Magna Carfa" dettata dal Fondatore nel 1948, è costituita la Fondazione "Opera Campana dei Caduti", con sede in Rovereto.

Art. 2

La Fondazione ha per scopo:

- 1 - curare la manutenzione della monumentale Campana "Maria Dolens", fusa col bronzo dei cannoni offerti dagli Stati partecipanti al conflitto 1914/18;
- 2 - onorare con giornalieri rintocchi i Caduti di tutte le guerre;
- 3 - conservare alla memoria delle genti il doloroso ricordo di stragi nelle quali perirono i figli migliori;
- 4 - promuovere e diffondere con ogni opportuna iniziativa, in Italia e all'estero, sulla comunanza dei morti, la fratellanza dei vivi.

Art. 3

Il patrimonio della Fondazione è costituito:

1. dal conferimento da parte dei fondatori costituenti il comitato promotore:
  - a) della monumentale Campana "Maria Dolens";
  - b) del terreno sito in Valscodella: p.ed.223/1 - pp.ff.331-334 -332/1 332/2 cc. Lizzana;
2. da lasciti e donazioni eventuali;
3. da ogni altro provento o contributo.

Art. 4

Le rendite della Fondazione sono costituite:

1. dai proventi del patrimonio;
2. dai proventi di quelle attività che, per il raggiungimento degli scopi, saranno esercitate, con gestione diretta o a mezzo terzi;
3. da ogni altro eventuale reddito.

Art. 5

L'Opera è retta da un Consiglio di Reggenza composto da dodici Consiglieri, i quali eleggeranno nel loro seno il Reggente, il Vice Reggente, il Segretario ed il Tesoriere.

Art. 6

Il Reggente ed il Vice Reggente restano in carica per un periodo di cinque anni e possono essere rieletti.

Il Segretario e il Tesoriere restano in carica per un periodo di sette anni e possono essere rieletti per un secondo settennio.

Art. 7

I Consiglieri della Reggenza restano in carica vita natural durante. Possono cessare per dimissioni volontarie.

Art. 8

I nuovi Consiglieri verranno eletti, man mano che si renderà vacante un posto, dal Consiglio di Reggenza, a maggioranza di voti, effettuando la scelta tra cittadini noti per onorabilità ed equilibrio.

Art. 9

Gli Uffici di Reggente, Vice Reggente, Consigliere, Segretario e Tesoriere sono gratuiti.

Art. 10

Il Reggente ha la rappresentanza dell'Opera e ne cura la normale gestione, mentre per le decisioni di rilievo dovrà chiedere il voto del Consiglio di Reggenza.

Art. 11

Il Vice Reggente sostituisce il Reggente in caso di assenza o impedimento e svolge le mansioni che di volta in volta gli vengono delegate.

Art. 12

Il Consiglio di Reggenza è convocato dal Reggente almeno due volte l'anno:

- entro il mese di gennaio per l'approvazione del bilancio dell'anno solare in corso e del rendiconto dell'esercizio precedente;
- il 24 giugno, festa di S. Giovanni Battista, sotto i cui auspici è collocata la Campana Sacra, per l'approvazione del programma su cui deve essere impostato il bilancio dell'anno successivo.

Art. 13

Il Segretario stende i verbali delle vedute del Consiglio di Reggenza e coadiuva il Reggente nell'espletamento dei suoi compiti.

Art. 14

Il Tesoriere è il responsabile della gestione finanziaria.

Art. 15

Le rendite della Fondazione devono essere impiegate:

1. nella cura e manutenzione della monumentale Campana;
2. in ogni utile miglioramento del sito e della torre che accolgono la Campana;
3. in iniziative di carattere culturale dirette all'affermazione della fratellanza fra i popoli.

Art. 16

La Reggenza delibera con apposito regolamento le norme per i servizi della Fondazione.

V I S T O

D'ORDINE DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
IL MINISTRO PER LA DIFESA

*Amelino*